



# COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

(Provincia di Caserta)

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 27.03.2019

(G.U. n. 84 del 09-04-2019)

### Verbale di DELIBERAZIONE n. 01 del 09.03.2021

#### OGGETTO: FONDI VINCOLATI – APPROVAZIONE LINEE GUIDA GESTIONE SEPARATA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **12,14** con le modalità fissate dall'art.73 del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l'applicazione Zoom, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Michele <b>LASTELLA</b>	PRESIDENTE	X	
Dott.ssa Mailyn <b>FLORES</b>	COMPONENTE	X	
Dott. Raffaele <b>MARCELLO</b>	COMPONENTE	X	

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn **FLORES**.

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Piedimonte Matese (CE), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (CSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 19 Aprile 2019 si è insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il piano, come da verbale n. 1;
- in data 19 Aprile 2019 è stata approvata la bozza di avviso per la rilevazione della massa passiva, come da verbale n.2;
- in data 23.04.2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito web, negli appositi spazi del Comune di Piedimonte Matese e a mezzo stampa l'avviso per la formazione della massa passiva, che fissava un **termine perentorio di 60 gg.** per l'inoltro delle relative istanze da parte dei creditori dell'Ente;
- ai sensi dell'art.254, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tale termine è stato prorogato con delibera n.4 del 25.06.2019 fino al **22.07.2019**;

#### VISTO

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre

dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma *l-bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'articolo 5, comma *l-bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, introdotto dall'art.120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11 giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p. 100 ultimo periodo) che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse"*;
- La medesima circolare n. 21/1993, laddove chiarisce (p. 101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

#### **RITENUTO CHE**

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, **affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;**
- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta (nota prot.n.91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, *"è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando fermo la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"*;

- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate "verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate";

#### CONSIDERATO CHE

- è opportuno, data la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini generali la condotta che questo organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;
- sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentono il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

Con voti unanimi resi in forma palese

#### DELIBERA

- Di approvare le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata:
  - 1) per i titolari di crediti pertinenti a fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso fare istanza di pagamento;
  - 2) tali istanze di pagamento saranno del pari istruite dai funzionari competenti secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie, **avendo cura di precisare l'esistenza del vincolo e l'atto da cui deriva;**
  - 3) l'organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al titolare dell'ufficio responsabile tenendo presente che:
    - in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano **somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente** e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, **autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;**
    - in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano **residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa** a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, **autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;**
    - in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano **somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata**, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, **chiederà all'Ente di**

**ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria.**

- 4) l'amministrazione dei residui attivi e passivi della gestione vincolata viene gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura degli uffici comunali.

- **DI DISPORRE:**

- a. la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Piedimonte Matese a cura del Segretario generale;
- b. la comunicazione del presente deliberato al Commissario Straordinario, al Revisore dei conti, al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell'Ente.

Il presente verbale si chiude alle ore 12,24.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente	Dott. Michele <b>LASTELLA</b>	
I Componenti	Dott.ssa Mailyn <b>FLORES</b>	
	Dott. Raffaele <b>MARCELLO</b>	